

Regolamento dei Comitati Locali e della Consulta dei Soci

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la Consulta Soci ai sensi dell'articolo 37.2 dello statuto della Banca, composta dai componenti dei Comitati Locali

Art. 2

La Banca, in attuazione dell'articolo 2 del proprio Statuto, intende avvalersi dell'attività propositiva e consultiva dei comitati locali e della consulta soci quali strumenti di promozione della partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa di Credito. Il loro operato deve essere ispirato ai medesimi principi espressi dallo Statuto della Banca.

Sezione I - I Comitati Locali

Art. 3

Presso ogni area di operatività della Banca individuata dal Consiglio di Amministrazione è istituito un Comitato Locale, composto da un minimo di 4 a un massimo di 12 membri, oltre ad un Presidente che potrà essere individuato tra amministratori in carica ed ex amministratori¹.

Il C.d.A. potrà attribuire a propri componenti il compito di coordinare i vari Comitati locali soci.

I membri dei Comitati, sono scelti fra i soci residenti nei Comuni ricompresi nell'area operativa della Zona di competenza, che condividono le finalità e principi ispiratori dell'attività dell'azienda e che operano in maniera significativa con la Banca, in rapporto alla propria attività. Sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nelle prime sedute successive all'Assemblea di rinnovo cariche e durano in carica per tutto il mandato del medesimo Consiglio di Amministrazione. Possono essere rieletti più volte, senza limite.

L'impegno nel mondo del volontariato e l'aver maturato un'esperienza significativa nel campo della gestione di attività di carattere sociale, costituiscono titoli preferenziali nella scelta dei componenti dei Comitati Soci, così come la partecipazione alle assemblee.

Nella nomina dei componenti, dovrà essere tenuta in considerazione un'equa distribuzione per genere, età e professione.

Sono cause di decadenza da membro del Comitato:

- la perdita della qualità di socio;
- il venir meno dell'operatività con la Banca;

¹ Si intendono compresi gli ex amministratori di tutte le Banche aggregate

- tre assenze consecutive e non giustificate alle riunioni del Comitato;
- il venir meno dell'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 16

Art. 4

I Comitati si riuniscono almeno una volta al semestre e/o quando il loro Presidente, oppure il Consiglio di Amministrazione, ritengono opportuno convocarne la riunione.

La convocazione dei Comitati avverrà mediante posta elettronica, a firma dei rispettivi Presidenti, in coordinamento tra la/le filiale/i di competenza e l'Area Mercati.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di più della metà dei membri in carica. Le eventuali decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Almeno una volta all'anno i comitati ospitano i soci ammessi nell'ultimo periodo affinché siano edotti sui vantaggi e le opportunità di essere soci nonché i diritti e doveri che l'essere socio comporta. Per tali occasioni possono essere unificati i comitati che insistono su aree omogenee.

Art. 5

I Comitati Locali sono dotati esclusivamente di funzioni consultive e propositive non vincolanti ed hanno i seguenti compiti ed attribuzioni:

- promuovere lo sviluppo della compagine sociale e, ove richiesti dal Consiglio di Amministrazione, esprimere pareri sui richiedenti l'ammissione a Socio;
- svolgere compiti di relazione e contatto con i soci della rispettiva Area Operativa, interpretando le loro esigenze da rappresentare al Consiglio di Amministrazione e proponendo inoltre allo stesso le manifestazioni sociali territoriali e le attività volte a perseguire gli scopi statutari per il miglioramento delle condizioni culturali ed economiche dei soci, la promozione e lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- proporre al C.d.A. iniziative di beneficenza a valere sul fondo apposito per beneficenza e mutualità;
- valutare richieste di contributi per attività di promozione e pubblicità nell'ambito dei budget di spesa annualmente deliberati dal Consiglio al quale saranno successivamente sottoposte;
- esprimere pareri e partecipare, ove possibile, alle manifestazioni sociali nella rispettiva Area Operativa;
- organizzare l'aggregazione sociale e rafforzare il radicamento della Banca sul territorio; a tale scopo, i Comitati Locali possono, proporre al Consiglio di Amministrazione di convocare riunioni informative dei soci delle rispettive zone di competenza;
- suggerire al C.d.A. iniziative nel campo dello sviluppo affari, in particolare nella promozione del credito, ma anche sul lato della raccolta del risparmio e della fornitura ai soci e clienti di servizi finanziari e altri servizi.

- promuovere relazioni con Istituzioni, sia pubbliche che private, ovvero le figure più rappresentative del territorio nel pieno rispetto delle modalità e degli obiettivi indicati dal CdA, allo scopo di promuovere la presenza attiva della Banca.

Il Cda della BCC può delegare un membro del comitato locale a presenziare alle manifestazioni più significative per le quali la BCC Felsinea ha deliberato la concessione di un contributo; ciò, oltre a fungere di attività di rappresentanza, consentirà di verificare l'adempimento degli accordi prestabiliti in relazione alla visibilità della banca.

Art. 6

Alle riunioni dei Comitati locali partecipano il coordinatore ed i responsabili delle filiali di riferimento o loro sostituti per svolgere le funzioni di segretario, redigendo apposito verbale.

Possono altresì partecipare i componenti del CdA, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale.

Il Presidente del comitato può invitare altri soggetti ritenuti utili allo svolgimento del Comitato compreso il personale della banca.

La partecipazione al Comitato Soci è su base volontaria e non prevede alcuna remunerazione.

Se necessario il Presidente del Comitato locale può far precedere la riunione da un incontro con i coordinatori e/o responsabili di filiale per esaminare preventivamente le richieste pervenute per promozione o beneficenza al fine di meglio illustrarle in sede di comitato

L'iter per il successivo perfezionamento delle delibere del Comitato sarà curato dall'Area Mercati.

Art. 7

Di ogni riunione deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, firmato dallo stesso e dal Presidente, da conservare in apposita raccolta e da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

L'attività dei Comitati locali soci è portata all'attenzione del C.d.A. alla prima seduta utile, dopo la riunione.

Art. 8

I Comitati Locali hanno facoltà di redigere annualmente una relazione sull'attività svolta, da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, contenente una sintesi delle iniziative e dei suggerimenti proposti.

I Comitati possono richiedere al momento della stesura del notiziario periodico riservato ai soci un breve articolo da inserire in un apposito spazio riservato ai Comitati.

Sezione II - La Consulta Soci

Art. 9

L'insieme dei componenti i Comitati Locali e dei rispettivi Presidenti, costituisce la Consulta dei soci.

Ne fanno parte, inoltre:

- - il Presidente della Banca o un suo delegato che presiede la Consulta;
- - i coordinatori dei Comitati Soci che fungeranno da coordinatori della Consulta;
- - il direttore della Banca, o un suo delegato;
- - il responsabile dell'Area Mercati o un suo delegato.

Art. 10

La Consulta soci ha l'obiettivo di migliorare i caratteri democratico e mutualistico della Banca e di favorire la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile nella zona di competenza territoriale della Banca.

Nel perseguimento di questi obiettivi la Consulta soci collabora con l'Area Mercati della Banca (settore "comunicazione soci"), il consiglio di Amministrazione e il direttore della Banca.

La consulta soci, dotata esclusivamente di funzioni consultive e propositive non vincolanti, nel perseguimento dei propri obiettivi:

- 1) favorisce il collegamento tra i comitati, lo scambio di informazioni e il confronto di idee;
- 2) propone al consiglio di Amministrazione della Banca interventi e progetti per:
 - a) affrontare eventuali problemi bancari, economici e/o sociali riguardanti la zona di competenza territoriale della Banca;
 - b) migliorare la relazione coi soci della Banca, mediante i servizi bancari ed extrabancari, le informazioni riservate loro e/o una preferibile organizzazione dell'assemblea dei soci e degli incontri territoriali;
- 3) può collaborare alla selezione dei candidati alle cariche sociali della Banca come previsto dal regolamento assembleare;
- 4) adempie agli altri compiti consultivi eventualmente assegnati dal consiglio di Amministrazione della Banca.

Art. 11

Il Presidente della Banca convoca la Consulta dei Soci una volta all'anno preferibilmente prima dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il progetto di bilancio dell'esercizio.

La Consulta dei Soci si può inoltre riunire:

- a) quando i coordinatori lo ritengano opportuno.
- b) quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda ai coordinatori, indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione della riunione della Consulta dei Soci è spedito mediante posta elettronica a firma del Presidente della Banca.

La consulta soci è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei propri componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12

Alle riunioni della Consulta assiste un dipendente incaricato dalla Direzione Generale, che svolge - di norma - le funzioni di Segretario.

Il Segretario ha, inoltre, il compito di dar corso all'iter per il successivo perfezionamento delle delibere della Consulta.

Alla riunione della Consulta dei Soci può essere invitato a partecipare chi è ritenuto utile alla trattazione degli argomenti indicati nel relativo avviso di convocazione. Tale invito è deciso dai coordinatori della Consulta dei Soci.

Art. 13

Di ogni riunione deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, firmato dallo stesso e dal Presidente, da conservare in apposita raccolta e da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Sezione III - Disposizioni comuni

Art. 14

L'eventuale recesso e l'esclusione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di un Socio, membro di un Comitato Locale, produce automaticamente anche la decadenza da componente il Comitato stesso e della Consulta dei Soci.

Art. 15

I componenti dei Comitati Locali e della Consulta dei Soci sono vincolati all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati conosciuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 16

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.